



**IL SINDACATO DEI CITTADINI**

ADERENTE ALLA FERPA (Federazione Europea Pensionati e Anziani)

Roma, 20 febbraio 2008  
Prot: 0342 GT/AS

Alle Strutture Regionali UILP  
Alle Strutture Provinciali UILP  
Alle Leghe Territoriali UILP

**Circolare n° 9**

**LORO SEDI**

Oggetto: Legge 24/12/2007, n. 247 in attuazione del protocollo  
su previdenza, lavoro e competitività con le OO.SS. del 23/07/2007.

Qui di seguito vi proponiamo, per avere un quadro più preciso e aggiornato, una nota riassuntiva dei principali contenuti della legge 247 del 24 dicembre 2007 – di attuazione del protocollo firmato tra Governo e parti sociali, che, come sapete, riguarda welfare, mercato del lavoro e previdenza – con attenzione particolare alle norme in materia pensionistica e alle misure che modificano la precedente legge di riforma del 2004 (legge Maroni).

In sintesi, il provvedimento legislativo in oggetto contiene l'introduzione e le modifiche sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi in ordine:

- *al superamento dello "scalone" con l'introduzione degli "scalini" per quanto attiene i requisiti di anzianità e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di anzianità;*
- *all'introduzione dal 1° luglio 2009 delle quote (età + anzianità contributiva) per il diritto alla pensione di anzianità;*
- *alla diversa articolazione delle finestre d'uscita per la pensione di anzianità;*
- *all'introduzione finestre di accesso per la pensione di vecchiaia (vedi Tabelle 1, 2,3);*
- *alla totalizzazione dei contributi assicurativi;*
- *al riscatto laurea.*

In dettaglio:

**REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITÀ DAL 2008**

<b>Tab 1 Lavoratori Dipendenti</b>					
Data di accesso al pensionamento	Legge Maroni Requisiti		Riforma Damiano Requisiti		quota
	Anni	contributi	Anni	contributi	
1/1/2008	60	35	58	35	//
1/1/2009	60	35	58	35	//
1/7/2009	60	35	59	36	95
			60	35	
1/1/2010	61	35	59	36	95
			60	35	
1/1/2011	61	35	60	36	96
			61	35	
1/1/2012	61	35	60	36	96
			61	35	
1/1/2013	61	35	61	36	97
			62	35	

**Tab 2**  
**Lavoratori Autonomi**

Data di accesso al pensionamento	Legge Maroni Requisiti		Riforma Danmiano Requisiti		quota
	Anni	contributi	Anni	contributi	
1/1/2008	60	35	59	35	//
1/1/2009	61	35	59	35	//
1/7/2009	61	35	60	36	96
			61	35	
1/1/2010	62	35	60	36	96
			61	35	
1/1/2011	62	35	61	36	97
			62	35	
1/1/2012	62	35	61	36	97
			62	35	
1/1/2013	62	35	62	36	98
			62	35	

*Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità si consegue, indipendentemente dall'età, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.*

## PENSIONE DI VECCHIAIA NEL REGIME CONTRIBUTIVO

Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2008 trova applicazione la modifica dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime contributivo prevista dalla legge Maroni del 2004 (L.243/2004) rispetto a quelli previsti dalla legge 335/95. Pertanto, il diritto a pensione si acquisisce con:

- 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (Art. 1, comma 20, legge 335/95, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b, legge 243/2004);
- a prescindere dal requisito anagrafico, con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (art. 1, comma 20, legge 335/95). Va tenuto presente che la legge 247/2007 ha introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, riconoscendo utile a tal fine i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Continuano, invece, a rimanere esclusi dal computo nella fattispecie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.



## NUOVO REGIME DELLE FINESTRE PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ E PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Sostanzialmente, nei confronti di coloro che maturano i requisiti per il diritto dal 1.1.2008, si viene a determinare un triplice regime che regola l'accesso al pensionamento (cosiddette finestre).

**A. Finestre di accesso alla pensione di anzianità per coloro che perfezionano i requisiti raggiungendo il minimo di contribuzione e di età (meno di 40 anni)**

Per questi soggetti, si applica dal 2008, senza alcuna modifica, il regime delle nuove decorrenze previsto dalla legge 243 del 2004 (*legge Maroni*). Si tratta delle 2 finestre annuali differenziate tra dipendenti e autonomi.

**B. Finestre di accesso alla pensione di anzianità per coloro che maturano 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età**

Per questi soggetti la legge 247, modificando quanto previsto dalla legge 243 del 2004 (*legge Maroni*), ha mantenuto il vecchio regime delle 4 finestre di uscita in relazione al trimestre di perfezionamento del requisito.

Vogliamo però precisare che tale regolamentazione ha carattere transitorio in attesa di una sua complessiva definizione da stabilirsi entro il 31.12.2011.

**C. Finestre di accesso alla pensione di vecchiaia per chi matura i requisiti dal 2008**

Si tratta di una novità introdotta dalla legge 247/2007 e che ribadiamo interesserà solo coloro i quali raggiungeranno i requisiti a partire dal 2008. In buona sostanza, si applicano le stesse finestre di uscita (*4 all'anno, diversificate tra dipendenti e autonomi*) previste per coloro che maturano i 40 anni.

Restano ferme le disposizioni riguardanti il pensionamento del personale del comparto scuola per il quale, sia la legge Maroni sia la nuova legge, riconfermano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9 della n.449/1997, l'accesso al pensionamento di anzianità e vecchiaia è possibile solo in coincidenza con l'inizio del nuovo anno scolastico o accademico (rispettivamente il 1° settembre e il 1° novembre), fermo restando che i requisiti di età e di contribuzione necessari per acquisire il diritto a pensione si considerano perfezionati se raggiunti entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui avviene il pensionamento

## PENSIONE DI ANZIANITA'

### *LE NUOVE FINESTRE DAL 2008*

*Lavoratori dipendenti pubblici e privati con età e contributi (diritto acquisito con 58 anni di età e 35 anni di contributi fino al 30.06.2009 e con il sistema delle quote dal 1.7.2009 in avanti)*

Requisiti entro		
<b>Entro 1° semestre</b>	1° gennaio anno successivo	
<b>Entro 2° semestre</b>		1° luglio anno successivo

*Lavoratori autonomi (Art/Comm/CdCm) con età e contributi (diritto acquisito con 59 anni di età e 35 anni di contributi fino al 30.06.2009 e con il sistema delle Quote dal 1.7.2009 in avanti)*

Requisiti entro		
<b>Entro 1° semestre</b>	1° luglio anno successivo	
<b>Entro 2° semestre</b>		1° gennaio secondo anno successivo al conseguimento del diritto

### *Lavoratori dipendenti pubblici e privati con 40 anni di contributi*

Possesso dei requisiti entro	Accesso al pensionamento
1° trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° luglio se 57 anni al 30 giugno</li> <li>➤ 1° ottobre se 57 anni al 30 settembre</li> <li>➤ 1° gennaio anno successivo a prescindere dall'età</li> </ul>
2° trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° ottobre se 57 anni al 30 settembre</li> <li>➤ 1° gennaio anno successivo a prescindere dall'età</li> </ul>
3° trimestre	1° gennaio anno successivo a prescindere dall'età
4° trimestre	1° aprile anno successivo a prescindere dall'età

Nota bene: questa tabella si applica anche ai soggetti derogati di cui sopra

### *Lavoratori autonomi (Art/Comm/CdCm) con 40 anni di contributi*

Possesso dei requisiti entro	Accesso al pensionamento
1° trimestre	1° ottobre dello stesso anno
2° trimestre	1° gennaio anno successivo
3° trimestre	1° aprile anno successivo
4° trimestre	1° luglio anno successivo

Nota bene: questa tabella si applica anche ai soggetti derogati di cui sopra

## PENSIONE DI VECCHIAIA

### LE NUOVE FINESTRE DAL 2008

#### Lavoratori dipendenti pubblici e privati

<b>Possesso dei requisiti entro</b>	<b>Accesso al pensionamento</b>
1° trimestre	1° luglio dello stesso anno
2° trimestre	1° ottobre dello stesso anno
3° trimestre	1° gennaio anno successivo
4° trimestre	1° aprile anno successivo

#### Lavoratori autonomi (Art/Comm/CdCm)

<b>Possesso dei requisiti entro</b>	<b>Accesso al pensionamento</b>
1° trimestre	1° ottobre dello stesso anno
2° trimestre	1° gennaio anno successivo
3° trimestre	1° aprile anno succ.
4° trimestre	1° luglio anno succ.

Nota bene: la tabella delle finestre si applica anche alle pensioni di vecchiaia nel sistema contributivo che dal 2008 richiedono il requisito anagrafico di 65 anni (uomini) e 60 anni (donne).

La previsione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia ha fatto sorgere numerosi interrogativi su come collegare la tutela sui licenziamenti individuali applicabile fino al "raggiungimento del limite di età per il pensionamento di vecchiaia" con il differimento della decorrenza per effetto delle finestre medesime.

L'INPS, a tale proposito, ha interpellato il Ministero del Lavoro il quale con nota del 10.01.2008, richiamata nella circolare INPS n.5 del 15/01/2008, ha risposto sostenendo che "come viene riconosciuta, per la tutela alle donne, da orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'età limite per il pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre al quale è consentito il recesso "ad nutum", allo stesso modo deve essere riconosciuta anche alla generalità dei lavoratori dipendenti nel momento in cui il godimento della pensione di vecchiaia è condizionato all'apertura della "finestra di accesso"

Pertanto, secondo le indicazioni fornite dal predetto Ministro del Lavoro, l'INPS ritiene che la possibilità di recesso "ad nutum" viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della finestra di accesso



## TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI

Le molteplici problematiche collegate alla totalizzazione con la Legge 247/2007 fanno un ulteriore passo avanti rispetto alle norme in vigore sino al 31/12/2007.

Ancorché non esaustive, le nuove disposizioni consentono, dal 1° gennaio 2008, di totalizzare spezzoni di contributi tra vari Enti, Gestioni e liberi professionisti, purché non sovrapposti temporalmente, **non inferiori a tre anni**.

La riduzione da 6 anni a 3 anni dell'anzianità contributiva richiesta per poter totalizzare, congiuntamente alla eliminazione del vincolo di non aver maturato in una delle gestioni interessate alla totalizzazione il requisito per il diritto autonomo a pensione (es. 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia), consentirà a molti assicurati di accedere al diritto ad una pensione complessiva.

La possibilità di totalizzare, pertanto, sarà accessibile anche per gli assicurati interessati dal calcolo della pensione con il sistema retributivo ed il sistema misto. Ricordiamo che le domande respinte causa le norme vigenti ante 2008 potranno essere riproposte dai singoli interessati, mentre quelle in fase di istruttoria saranno valutate in base alle nuove norme, fermo restando che la decorrenza non potrà che essere successiva al 1° gennaio 2008.

Per coloro che sono stati assicurati per la prima volta dal 1.1.1996, ai quali la pensione è calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, la totalizzazione dell'intera contribuzione versata opera per la misura ed il diritto alla pensione di vecchiaia conseguibile con 40 anni di contribuzione ovvero con 20 anni di contribuzione al compimento dei 65 anni sia per uomini, sia per donne.

La pensione "unica" viene calcolata con il sistema del pro-rata e, quindi, ogni gestione calcolerà la quota di pensione secondo le rispettive regole e la relativa somma costituirà l'importo complessivo messo in pagamento

## IL RISCATTO LAUREA

Dal 1° gennaio 2008 vengono introdotte modifiche e integrazioni alla normativa in materia di riscatto laurea; in particolare le novità riguardano.

### Modalità pagamento onere riscatto

L'onere derivante dal riscatto può essere diluito in **120 rate mensili (10 anni) senza interessi**.

Al riguardo ricordiamo che fino al 2007:

- ***per i lavoratori iscritti all'INPDAP***, il numero delle rate non poteva essere superiore al periodo di tempo riscattato e, comunque, non superiori a 180 mesi (*15 anni*); per gli ex iscritti Istituti di Previdenza (CPDEL-CPI-CPS-CPUG) le rate erano maggiorate di interessi, mentre per gli iscritti alla Cassa Stato le rate non erano maggiorate di interesse;
- ***per i lavoratori iscritti all'INPS***, l'onere poteva essere rateizzato nel limite massimo di 60 mesi (*cinque anni*), gravato da interessi.



## Agevolazioni fiscali

L'onere di riscatto è deducibile dal reddito se l'interessato ha redditi propri, mentre dà diritto a detrazione d'imposta (19%) al familiare a cui l'interessato è fiscalmente a carico.

## Facoltà di riscatto per coloro che non hanno iniziato attività lavorativa

Dal 1° gennaio 2008 è consentito anche a coloro che non hanno iniziato l'attività lavorativa e, quindi, non iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria, di riscattare i titoli universitari:

**La domanda di riscatto deve sempre essere presentata all'INPS.**

L'onere del riscatto è determinato con il versamento di una contribuzione per ciascun anno riscattato, prendendo a riferimento il reddito minimo annuo imponibile previsto per i lavoratori autonomi (artigiani/commercianti) moltiplicato per l'aliquota di computo (33%) previsto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La contribuzione accreditata viene accreditata all'INPS che provvederà a trasferirla alla Gestione presso la quale l'interessato sarà successivamente iscritto.

Esempio di calcolo onere per domanda presentata nel 2008 per un periodo da riscattare di 4 anni:

€ 13.598,00 (minimale 2007) x 33% (al. computo) = € 4.487,34 (montante annuo)

€ 4.487,34 x 4 anni = € 17.949,36 (onere complessivo) / 120 mesi = 149,58 (onere mensile senza interessi).

Abbiamo ragione di ritenere che il periodo riscattato, indipendentemente dalla collocazione temporale (ante/post 1995), non modifica il regime pensionistico a cui l'interessato è destinatario che non potrà che essere quello contributivo.

## Validità riscatto laurea nel sistema contributivo

Il periodo riscattato sarà considerato utile anche ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per il diritto a pensione nel sistema contributivo *contrariamente a quanto finora previsto prima della legge 243/2007.*

## Domande in corso – possibilità reiterazione nuova domanda

Nell'attuazione pratica delle nuove disposizioni può risultare conveniente rinunciare alla domanda già presentata e proporre nuova domanda.

Prima di procedere eventualmente in tale direzione si consiglia però di effettuare i necessari approfondimenti considerando tutti i parametri cui il calcolo dell'onere sono correlati e il tipo di pensione cui il soggetto interessato ha diritto (retributivo o misto).

Più semplice sembra invece ipotizzare la "convenienza" a una nuova domanda nel caso in cui l'interessato è destinatario del sistema contributivo.

Va infine ricordato che la domanda di riscatto laurea NON comporta l'obbligo al pagamento e che in caso di riscatto parziale sarà ovviamente utilizzabile solo la parte pagata. Va inoltre tenuto presente che in casi frequenti il pagamento, anche di un breve periodo, può determinare il diritto a



pensione con tangibile anticipo o rientrare in un sistema di calcolo più conveniente (es. da misto a retributivo).

Su tutti gli argomenti trattati potranno essere necessarie precisazioni sulla base di ulteriori approfondimenti od eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito di circolari o decreti ministeriali, per cui sarà nostra cura comunicare gli aggiornamenti.

Nel frattempo, inviamo cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale  
(Agostino Siciliano)